



# COMUNE DI VIGNANELLO

PROVINCIA DI VITERBO

## Deliberazione della Giunta Comunale

N. **39** del Reg.

**OGGETTO: OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA'COMMERCIALI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE. COVID-19**

Del **04/06/2020**

L'anno duemilaventi, il giorno quattro del mese di giugno, alle ore 17:30, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso la Giunta Comunale, si è medesima riunita nelle persone seguenti:

|                                  | Presenti | Assenti |
|----------------------------------|----------|---------|
| GRATTAROLA Federico - Sindaco    | X        |         |
| SCIARRINI Sabrina - Vice Sindaco | X        |         |
| PEPE Mauro - Assessore           | X        |         |
| AGOSTINI Silvia - Assessore      | X        |         |
| ANDREOCCI Giacomo - Assessore    | X        |         |

Sono presenti gli Assessori sopraindicati,

con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Orfeo Potenza.

Il Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

# LA GIUNTA COMUNALE

## **Premesso che:**

Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, e, quindi fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

E' in atto, dunque un'emergenza sanitaria di carattere nazionale causata dall'infezione da COVID-19, che ha portato all'adozione di stringenti misure volte a prevenire ed a limitare la diffusione del contagio con effetti negativi sull'economia nazionale.

In considerazione dell'emergenza sanitaria "Coviv-19" e, in particolare, degli effetti economici della graduale riapertura delle attività produttive e commerciali, sia pure con consistenti limitazioni e in applicazione di rigide misure di contenimento, appare necessario concorrere alla riduzione dei disagi sofferti, in particolare, dalle categorie più penalizzate dalle relative disposizioni.

Tra le categorie più colpite, assumono rilevanza le attività dei servizi di ristorazione (somministrazione alimenti e bevande), le quali, ai sensi del D.P.C.M. 26 aprile 2020, potranno riaprire solo con aggravii organizzativi che non consentiranno di poter utilizzare la superficie commerciale in modo ordinario, contingentando gli ingressi e riducendo notevolmente il numero di coperti, con inevitabili aggravii di carattere economico.

## **Richiamati:**

Il vigente "Regolamento per l'applicazione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP), il regolamento per l'installazione e l'occupazione temporanea di suolo pubblico ovvero privato di uso pubblico per spazi di ristoro all'aperto annessi a locali di pubblico esercizio per somministrazione di alimenti e bevande, il quale disciplina la collocazione, a titolo temporaneo o periodico, di elementi di varia tipologia, individuati come "dehors" su suolo pubblico, privato o di uso pubblico, ferme restando, per gli aspetti tributari e concessori, l'applicazione delle norme del vigente regolamento comunale disciplinati il Canone per l'Occupazione Suoli Pubblici (COSAP).

## **Dato atto che:**

per DEHORS si intende l'insieme degli elementi mobili o smontabili o comunque facilmente rimovibili posti temporaneamente o periodicamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, privato o di uso pubblico, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio per somministrazioni di alimenti e bevande.

**I suddetti elementi sono classificati come segue:**

1) Tavoli e sedie; 2) pedane/strutturali; 3) fioriere ed elementi di delimitazione; 4) ombrelloni;

L'occupazione con tavoli e sedie prive di copertura rappresenta la soluzione minima di struttura finalizzata al servizio di somministrazione all'aperto, nel qual caso trova applicazione l'esenzione dell'autorizzazione paesaggistica.

La progettazione e l'installazione dei manufatti che compongono le tipologie di dehors devono essere effettuate in conformità di apposite schede applicative per ciascun elemento.

Nell'intento di favorire la ripresa delle attività commerciali, e al contempo, il pieno rispetto delle prescrizioni dettate in materia di emergenza sanitaria Covid-19, per il periodo 1 maggio – 31 ottobre 2020, si renderanno necessarie per garantire il distanziamento sociale, da parte delle attività di ristorazione (somministrazione alimenti e bevande), al fine di agevolare la ripresa a seguito della riapertura prevista ai sensi del DPCM 26 aprile 2020, precisando che le minori entrate per il periodo di emergenza, nonché le ulteriori minori entrate nel caso di proroga dell'anzidetto periodo, troveranno adeguata copertura finanziaria nelle deliberazioni di approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio, demandando a SUAP tutti gli atti semplificativi necessari a garantire il supporto tecnico/amministrativo in favore delle imprese sul territorio, nell'emergenza socio-economico-sanitaria, anche relativamente alle necessità del distanziamento sociale.

L'art. 181 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, rubricato "Sostegno delle imprese di pubblico esercizio", prevede quanto:

1. Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono esonerati dal 1 maggio al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio SUAP del Comune, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642;
3. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea di vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo

urbano, attrezzatura, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purchè funzionali all'attività di cui all'art. 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli art. 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

4. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all'rt. 6 comma 1, lettera E-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
5. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con una dotazione di € 127,5 milioni per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli Enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il decreto medesimo è comunque adottato.
6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 127,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'art. 265.

**Ritenuto:**

dover provvedere in merito, disponendo che le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della L. n. 287/1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, o che ne faranno domanda, si avvarranno, per assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, dell'esenzione del pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dal 1 maggio al 31 ottobre 2020; la medesima esenzione sarà applicata, per il periodo 1 maggio 31 ottobre 2020, alle imprese assegnatarie di stalli nelle piazze all'uopo già individuate, per la collocazione di elementi di dehors ai sensi dell'apposito regolamento.

**Verificato che:**

L'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito il parere di regolarità contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

**PROPONE**

1. Di prendere atto che, per effetto delle disposizioni introdotte dall'art. 181 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della L. n. 287/1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, e quelle che faranno domanda di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, sono esonerate, per il periodo 1 maggio 31 ottobre 2020, al pagamento di tosap e cosap, e che, ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, fino al 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade ed altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei predetti soggetti, di strutture amovibili,

quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purchè funzionali all'attività di cui all'art. 5 della L. n. 287/1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 del D.Lgs. n. 42/2004;

2. Di estendere, al fine di agevolare quanto più possibile un'ordinaria ripresa delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, per il periodo 1 giugno 31 ottobre 2020, l'offerta di ristoro su suolo pubblico, limitatamente alla collocazione di tavoli, sedie e ombrelloni, previa individuazione degli stalli di cui alle unite planimetria, che consentano l'applicazione delle prescrizioni dettate dall'apposito regolamento Dehors e dalle relative schede applicative, senza alcun onere a titolo di COSAP nel contestuale rispetto delle misure di contenimento imposte dai provvedimenti di riferimento e delle disposizioni del Codice della Strada.

DELIBERAZIONE G.C. N. 39 DEL 04/06/2020

Letto, confermato e sottoscritto

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Firmato digitalmente

Dott. Orfeo Potenza

**IL SINDACO**

Firmato digitalmente

GRATTAROLA Federico

---